



Ministero dell'Istruzione

## I. S. I. S. S. " RIGHI NERVI SOLIMENA "

Sedi associate:

I.P.S.I.A. "Righi" (CERI0401B) - Ist. Tecn. per Geometri "Nervi" (CETL02401C)  
Liceo Artistico "Solimena" (CESL024013) - Liceo Art. sede Carceraria (CESL024024)

Corso Serale I.P.S.I.A. "Righi" (CERI02450Q)

Cod. Mecc. CEIS02400Q - Cod. Fisc. 80004430619

Sito Web <http://www.isissrighinervisolimena.edu.it>

Email : [ceis02400q@istruzione.it](mailto:ceis02400q@istruzione.it) PEC: [ceis02400q@pec.istruzione.it](mailto:ceis02400q@pec.istruzione.it)

Via Augusto Righi - 81055 S. MARIA C. V. (CE)

TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190

Tel. Ufficio Personale 3281348098 Ufficio Studenti 3283096259

Front office 3280752561



FONDI STRUTTURALI  
2014- 2020



## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Integrato dal Collegio Docenti nella seduta del 16/12/2021 delibera n. 4  
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2021 delibera n. 5

### TITOLO I - NORME DI COMPORTAMENTO

**Tutta la comunità educante dell'Isiss Righi Nervi Solimena, docenti studenti personale ATA e famiglie, è tenuta al rigoroso rispetto del Piano Organizzativo predisposto dall'istituzione scolastica per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l'applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva, ossia il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine chirurgiche).**

1. L'orario di inizio delle lezioni è fissato, alle ore 8,15 e la fine alle ore 13.45 ma in questo momento emergenziale è fissato dalle ore 8,15 alle ore 13.15 con l'utilizzo degli ingressi e scaglionamento orario che saranno specificati con un'apposita circolare.
2. Dal momento dell'ingresso all'avvio delle lezioni non è consentito fermarsi nei corridoi o sostare fuori delle aule sia ai docenti che agli alunni.
3. In caso di assenza i docenti hanno il dovere di comunicare l'assenza agli Assistenti amministrativi dell'ufficio personale tramite numero telefonico fisso della scuola o tramite il cellulare n. 3382328812 dalle ore 7,45 alle ore 8,00, in modo da consentire la sostituzione tramite altro docente disponibile, evitando eventuali incidenti e responsabilità derivanti a carico di coloro che risulterebbero inadempienti.
4. Gli alunni in ritardo possono entrare entro le ore 8,20, quando i portoni dei plessi verranno chiusi e saranno ammessi in classe dal docente della prima ora entro le ore 8,25. Dopo tale orario l'ingresso degli alunni sarà consentito alla seconda ora con dovuta autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o suoi collaboratori.
5. I ritardi devono essere giustificati, lo stesso giorno o il giorno successivo, a cura dei genitori. Il docente della 1° ora assicura la verifica dell'avvenuta giustificazione.
6. Per motivi gravi ed eccezionali, la cui valutazione è demandata al Dirigente o a chi ne fa le veci, possono essere concessi agli alunni permessi di uscita anticipata solo se la richiesta è effettuata e sottoscritta in presenza da uno dei genitori e/o delegato.
7. Non sono consentite in alcun modo uscite anticipate o entrate posticipate nell'ultimo mese di lezione.
8. Le assenze devono essere giustificate dai genitori. Le assenze per malattia pari o superiori a cinque giorni devono essere giustificate con certificato medico.
9. Le assenze collettive e arbitrarie dalle lezioni sono notificate alle famiglie, tramite gli alunni stessi o telefonicamente, e vengono prese in considerazione per la valutazione del comportamento.
10. I docenti della prima ora di lezione sono tenuti ad effettuare il controllo delle giustificazioni prodotte dagli alunni e a provvedere alle annotazioni sul registro di classe.



11. Gli alunni senza giustificata sono ammessi in classe con riserva.
  12. E' vietato l'uso dei cellulari, da parte degli alunni e dei docenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare grave rispetto alla quale sono previste apposite sanzioni.
  13. Per gli episodi di estrema gravità, riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica e quindi a gravi fenomeni di bullismo e cyberbullismo le sanzioni possono prevedere l'allontanamento di quindici giorni dalle lezioni e la conseguente non ammissione alla classe successiva.
  14. Le lezioni si svolgono secondo la durata oraria approvata dal Consiglio di Istituto. Il termine di ciascuna ora è segnalato da apposita campanella.
  15. L'orario delle lezioni è presente sul sito web dell'Istituto nell'area riservata e deve essere dettato agli alunni ad inizio anno scolastico.
  16. I docenti non possono apportare alcuna variazione all'orario delle lezioni senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori.
  17. Il Dirigente ha facoltà, in caso di necessità, di apportare all'orario qualsiasi variazione per il migliore funzionamento del servizio scolastico.
  18. I docenti si danno il cambio secondo l'orario delle lezioni stabilito e impiegando per gli spostamenti il più breve tempo possibile.
  19. Ai docenti non è consentito lasciare la classe se non affidandola, eccezionalmente, al collaboratore scolastico di piano. Pertanto se il docente è in laboratorio accompagnerà la classe in aula e preleverà l'altra classe per recarsi in laboratorio.
  20. Nel cambio, tra una lezione e quella successiva, non è consentito agli alunni di allontanarsi dall'aula. Gli alunni che hanno ottenuto il permesso di uscire devono rientrare in aula prima della fine della lezione.
  21. L'uscita degli alunni dalle aule non è consentita, tranne nei casi di comprovata necessità, prima della fine della seconda ora di lezione. In ogni caso non può assentarsi dall'aula più di un alunno per volta.
  22. Non è consentito agli alunni fermarsi nei corridoi durante le ore di lezione, se non per recarsi ai servizi igienici, ai distributori.
  23. Non è consentito agli alunni recarsi in sala professori per prendere materiali e/o registri .
  24. Non è consentito agli alunni accedere ad altre classi interrompendo la lezione per parlare con alunni o docenti.
  25. Non è consentito di usufruire dei distributori prima della fine della seconda ora di lezione.
  26. Gli alunni non possono sostare presso i distributori se non per il tempo strettamente necessario al ritiro dei prodotti.
  27. Gli studenti non possono introdurre nell'edificio scolastico materiali e oggetti diversi da quelli occorrenti per le attività scolastiche o per le attività extra-scolastiche.
  28. Gli studenti sono tenuti al rispetto dei beni della scuola, utilizzando correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici messi a loro disposizione, in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. In caso di danni alle strutture, alle suppellettili e ai beni, si provvederà ad irrogare le sanzioni previste nel presente Regolamento e nel "Patto di Corresponsabilità" in rapporto alla gravità del danno stesso e comunque i genitori sono tenuti a risarcire l'equivalente valore dell'oggetto danneggiato.
- ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (cfr. Titolo VI) .
29. I docenti e il personale A.T.A. hanno doveri deontologici e professionali di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici e di tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico e/o ai suoi collaboratori.
  30. I collaboratori scolastici hanno il dovere di sorvegliare gli alunni negli spazi pubblici della scuola e di provvedere perché l'accesso ai servizi igienici avvenga un alunno per volta. Hanno, altresì, il dovere di segnalare al Dirigente scolastico eventuali assenze del docente in classe.
  31. In caso di assenza della classe, all'inizio della prima ora i docenti in servizio compileranno il registro di classe e lo consegneranno personalmente al dirigente scolastico o al docente vicario, segnalando l'assenza della classe per i necessari provvedimenti.
  32. Le assenze dei docenti e del personale non docente dovranno essere giustificate a termine di legge.



In caso di sciopero del personale, coloro che non aderiscono sono tenuti ad essere presenti in sede per l'intera durata del proprio orario di servizio.

33. I docenti possono chiedere, entro le 48 ore precedenti, permessi brevi da recuperare.

34. È fatto assoluto divieto di fumare nei locali della scuola e nelle relative aree di pertinenza. Per i trasgressori sono previste le sanzioni di legge.

35. Le aule, i corridoi, i servizi igienici, i laboratori ed ogni altro locale dell'Istituto vanno tenuti e conservati in condizioni di praticabilità e di igiene. Di ciò sono responsabili tanto coloro che li frequentano e ne usufruiscono, quanto chi è delegato, per propria funzione lavorativa, a curarne la pulizia e la sorveglianza.

36. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, non può effettuare e diffondere foto e/o video-riprese agli alunni e al personale scolastico, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

37. E' fatto assoluto divieto di svolgere attività motorie nei cortili/spazi esterni della scuola.

## **TITOLO II - GLI STUDENTI**

1. Le forme di rappresentanza degli studenti negli Organi Collegiali sono quelle stabilite dal D. Lgs. 297/94 e dal D.P.R. 249/1998. Le relative elezioni si svolgono nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

2. Gli studenti eletti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato studentesco. Tale Comitato, oltre ai compiti previsti dalla legge, si riunisce periodicamente con il Dirigente scolastico per esaminare e discutere i problemi della scuola. Esso propone progetti relativi alle attività promosse dagli studenti. Il Comitato studentesco usufruisce dei locali dell'Istituto per le proprie attività ed ha a disposizione uno spazio nella bacheca per le proprie comunicazioni.

3. Tutti gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe e di Istituto. La richiesta di assemblea va presentata al Dirigente scolastico o a chi ne fa le veci almeno cinque giorni prima.

4. L'assemblea di classe può essere concessa nella misura di una al mese, per la durata di due ore, tranne nell'ultimo mese di lezione. La richiesta va fatta dai rappresentanti della classe e deve indicare il giorno, l'ora di svolgimento e l'ordine del giorno. L'assemblea di classe può essere concessa previo accordo con il docente del Consiglio di classe e la richiesta deve essere sottoscritta dal docente in servizio nelle ore fissate per la sua realizzazione. I docenti sono tenuti a presenziare allo svolgimento dell'assemblea e ad annotarne la concessione e realizzazione sul registro di classe. Questi possono dichiarare conclusa l'assemblea anche prima del termine fissato se ravvisano comportamenti disciplinarmente riprensibili o valuteranno esaurito ogni tema all'ordine del giorno. L'assemblea si conclude con la stesura da parte dei rappresentanti di classe, quali responsabili della stessa, di un verbale dettagliato da presentare al Dirigente scolastico.

5. L'assemblea di Istituto può essere concessa una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, tranne nel primo e nell'ultimo mese di lezione. La richiesta va presentata dal Presidente del Comitato studentesco e deve indicare il giorno di svolgimento e l'ordine dei giorni. Spetta al Dirigente Scolastico concederla, considerati gli impegni della scuola già programmati; questi emanerà un comunicato almeno cinque giorni prima, il quale varrà come comunicazione ai genitori; di esso sarà fatta annotazione sui registri di classe. All'assemblea, presenzierà il dirigente o un suo delegato. L'assemblea di Istituto degli studenti adotta un regolamento, elaborato dal Comitato studentesco, nel quale vengono specificati i criteri di legittimità dell'assemblea i quali, pur assicurando la libertà di partecipazione, tengano comunque conto che solo una significativa presenza di studenti alle sue sedute ne rende valida la richiesta e le decisioni. L'assemblea si conclude con la stesura di un verbale dettagliato da consegnare al Dirigente scolastico.

6. I diritti e i doveri degli studenti sono quelli sanciti dal D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007.

7. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in associazioni o gruppi per svolgere nell'ambito della scuola le attività previste dal P.T.O.F. o autonomamente progettate, anche in orario pomeridiano o extrascolastico. Essi sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico il programma delle attività, con l'indicazione, nel caso di associazioni di studenti, dei partecipanti, delle finalità e degli obiettivi, degli spazi e dei materiali occorrenti, dei giorni e degli orari in cui s'intende utilizzare i locali della scuola, la partecipazione di eventuali soggetti esterni e il ruolo di questi. I responsabili dell'associazione concordano con il Dirigente e con il Responsabile dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola

tutti i dettagli delle iniziative, attraverso la stipula di un atto scritto, relativo anche all'assunzione, da parte dell'associazione, di ogni responsabilità nell'utilizzo dei locali e delle strutture e nel rispetto delle norme organizzative e di sicurezza della scuola.

8. Gli studenti hanno il diritto di conoscere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto predisposto dalla scuola e la programmazione didattica del Consiglio di classe. Il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori, pertanto, ad inizio di anno scolastico illustreranno il P.T.O.F. agli studenti del comitato studentesco; il P.T.O.F., inoltre, sarà illustrato in ogni classe a cura del docente segretario e copia di esso sarà disponibile sul sito della scuola e presso la segreteria per chiunque voglia prenderne visione.

9. Gli studenti hanno diritto ad una informazione tempestiva riguardo il proprio rendimento. I docenti comunicano immediatamente gli esiti delle verifiche orali e illustrano agli alunni gli elaborati svolti in classe e corretti entro venti giorni dal loro svolgimento.

10. Gli allievi, a domanda, possono accedere alla frequenza gratuita di corsi extracurricolari attivati dall'istituto e finanziati dal MIUR o dalla Regione o da altri Enti Territoriali conseguendo crediti formativi riconosciuti.

11. Gli allievi si impegnano a:

- Utilizzare il libretto presenze per : far firmare puntualmente le comunicazioni scuola -famiglia giustificare le assenze e/o i ritardi in ingresso o le uscite anticipate
- rispettare gli orari
- mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita, durante l'intervallo, il cambio dei docenti, gli spostamenti nell' edificio e durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione
- rispettare i compagni di scuola
- mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della scuola, nonché con i propri compagni evitando comportamenti che rientrano nel bullismo;
- sviluppare rapporti di integrazione e di solidarietà
- rispettare le decisioni della maggioranza e le idee di chi è in minoranza
- utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli;
- rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- perseguire gli obiettivi del percorso di studi presentati dai docenti;
- assumersi le proprie responsabilità e non arrendersi di fronte alle difficoltà
- prestare attenzione durante la lezione e collaborare attivamente con impegno e serietà allo svolgimento della stessa
- partecipare al lavoro in aula e/o laboratorio ascoltando, segnalando dubbi o difficoltà, chiedendo spiegazioni ed aiuto
- seguire il lavoro didattico, comprese le verifiche orali, con attenzione e partecipazione;
- svolgere i compiti e i lavori affidati per casa;
- considerare l'aspetto costruttivo dei richiami da parte del personale della scuola, richiamo che avviene solo quando è stata infranta una regola o è stato assunto un comportamento a rischio e/o indecoroso, evitando le polemiche e ricercando il dialogo,
- rispettare il "Patto Formativo" e il regolamento d'istituto, consapevoli delle sanzioni.

12. Agli alunni, durante lo svolgimento dell'attività didattica, è vietato l'uso di smartphone, tablet o qualunque strumento elettronico a meno che non sia esplicitamente richiesto e consentito dal docente. L'uso di dispositivi elettronici è permesso agli studenti che necessitano di tali apparecchi come strumenti compensativi (DSA) o di ausilio durante le verifiche. E' assolutamente vietato usare tali dispositivi a scuola per effettuare riprese o fotografie, se non per fini strettamente didattici autorizzati dal docente. In caso di infrazione sono previste gravi sanzioni disciplinari che possano compromettere la promozione alla classe successiva.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo; tali azioni possono configurare nei casi più gravi gli estremi di veri e propri reati.

### **TITOLO III - I DOCENTI**



Il Docente si impegna a:

- informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e modalità di attuazione;
- comunicare agli studenti, con chiarezza, risultati delle verifiche scritte e orali;
- effettuare almeno tre verifiche scritte per quadrimestre e almeno due verifiche orali;
- correggere e consegnare i compiti, di norma, entro 20 giorni, comunque, prima della prova successiva;
- informare studenti e genitori dei risultati del proprio intervento educativo e del livello di maturazione e apprendimento degli studenti;
- valutare periodicamente gli alunni organizzando attività di recupero;
- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
- cercare l'unitarietà dell'insegnamento attraverso la programmazione collegiale;
- rispettare il "Patto Formativo" e il regolamento d'Istituto, consapevole delle sanzioni.

#### **TITOLO IV - I GENITORI**

1. I genitori degli alunni dell' ISISS "Righi Nervi Solimena" hanno il diritto-dovere di interessarsi delle attività e dei problemi dell'Istituto e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto-dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge, agli organi Collegiali.

2. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato dei genitori. Tale Comitato usufruisce dei locali dell'Istituto per le proprie attività ed ha a disposizione uno spazio nella bacheca per le proprie comunicazioni.

3. I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea, a livello di classe e istituto, usufruendo dei locali dell'Istituto. La richiesta di assemblea va presentata al Dirigente scolastico almeno una settimana prima. L'assemblea di classe va richiesta dai rappresentanti eletti nei Consigli di classe o da almeno un decimo dei genitori.

4. Attraverso il Comitato dei genitori, i genitori degli alunni esercitano il loro diritto a intervenire nella formulazione del Progetto di Istituto e delle programmazioni di classe.

5. I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in gruppi o associazioni ed usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell'Istituto, previo accordo con il dirigente scolastico e secondo le disposizioni organizzative in merito alla sicurezza stabilite nel presente regolamento.

6. Ogni genitore ha il diritto di essere informato in merito alla situazione del proprio figlio riguardo le attività dell'Istituto e in relazione a situazioni impreviste venutesi a creare e che possano determinare modifiche al calendario delle attività scolastiche programmate.

7. La scuola comunica con i genitori, di norma, per il tramite degli alunni; in casi particolari si avvarrà della comunicazione telefonica o, in seconda istanza, del servizio postale.

8. I genitori dell'alunno che intende partecipare ad attività extracurricolari, curate da specifici esperti e finalizzate alla realizzazione di sfilate, cortometraggi, videoclip e registrazioni varie, che prevedano la diffusione di immagini dei figli in internet, la pubblicazione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private e nelle sale cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro e supporti digitali e non, presenti e futuri, devono sottoscrivere un' autorizzazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, per sollevare la scuola da ogni responsabilità penale e civile relativa ad eventuali manomissioni dei dati personali e delle immagini e foto dei figli. Con tale dichiarazione i genitori si assumono tutte le responsabilità derivanti dalla partecipazione dei propri figli alle attività suddette, sollevando la scuola, i responsabili e gli esperti che curano le attività da ogni responsabilità ed in particolare dalle incombenze previste dal D.Lg.vo n. 196/2003 e dal GDPR 101/2018.

9. Doveri: I genitori si impegnano a:

- prendere visione del "Patto di Corresponsabilità" e farne motivo di riflessione con i propri figli;
- aiutare i figli a riconoscere e a rispettare il valore di regole comportamentali;
- controllare con frequenza il diario e responsabilizzare il figlio a casa;
- sollecitare la conversazione su argomenti scolastici, di attualità, su problematiche tipiche dell'età;

- aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo adeguato e proporzionato;
- evidenziare, nei confronti dei figli e della realtà esterna, l'importanza della scuola ;
- utilizzare con frequenza le possibilità di ricevimento dei docenti per contribuire, in sintonia con loro, alla formazione dei figli ;
- partecipare alle riunioni organizzate dalla scuola per conoscerne l'offerta formativa ;
- evitare di "giustificare" in modo parziale il proprio figlio ed essere disposti a dare credito ai docenti, altrimenti verrebbe a mancare quella collaborazione che aiuta e/o potenzia il raggiungimento degli obiettivi educativi e comportamentali dei ragazzi;
- non considerare poco importante il proprio apporto educativo alla scuola, ritenendo che i docenti, essendo "tecnici" della formazione, debbano potersi totalmente sostituire alla famiglia.

## **TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI**

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

Ai sensi degli articoli 1 e 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249 del 24/6/98 e del D.P.R. 235 del 21/11/07

#### **Art.1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24/6/98, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al regolamento interno dell'Istituto e alle specificità del contesto in cui lo stesso opera. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e le procedure da seguire.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

#### **Art.2 - Mancanze disciplinari**

1. Gli studenti hanno il dovere di concorrere al buon andamento dell'Istituto e di tenere un comportamento corretto in relazione a tutti gli aspetti della vita scolastica.
2. Le mancanze cui gli stessi possono andare incontro non osservando i propri doveri sono di seguito elencate:
  - a) mancato adempimento dei doveri scolastici, quali la frequenza non assidua delle lezioni e delle altre attività scolastiche, le assenze abitualmente giustificate con ritardo, le assenze non giustificate, la falsificazione della firma del genitore o esercente la patria potestà sul modulo di giustificazione, i comportamenti che disturbano il regolare svolgimento dell'attività didattica, la mancata prestazione della dovuta attenzione e della diligenza durante le lezioni, il rifiuto di sottoporsi alle attività di verifica ed ai lavori proposti dagli insegnanti; anche segnalato con nota sul registro di classe; uso scorretto dei **telefonino** che disturbi una lezione con ritiro temporaneo dell'oggetto
  - b) mancanze connesse a casi di negligenza abituale ed **al reiterarsi** dei casi previsti alla lettera a);
  - c) mancanze connesse ad comportamento, anche formale, non rispettoso nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale ausiliario e amministrativo e degli altri studenti od offensivo del

decoro personale, della religione e delle istituzioni;

d) mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta all'interna della comunità scolastica nel rispetto dei valori democratici e di crescita della persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione contro ogni forma di pregiudizio e violenza

d-1) Comportamento definito " bullismo" : Volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell'immagine e delle situazioni private così come previsto dalla norma vigente in materia;

e) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme generali e dal regolamento d'Istituto e al piano organizzativo predisposto dall'istituzione scolastica per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID -19;

f) inosservanza delle norme riguardanti il corretto utilizzo di strutture, arredi, macchine, materiale didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il rispetto del patrimonio della scuola che comporti o meno il danneggiamento o la distruzione dei predetti beni;

g) mancato adempimento del dovere di contribuire a rendere accoglienti gli ambienti scolastici, avendone la debita cura;

h) fatti che turbino il regolare andamento della scuola quali falsificazione o alterazione di documenti ufficiali, uso del cellulare o altri dispositivi elettronici;

i) reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;

l) casi che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e casi di recidività di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale;

### **Art.3 - Sanzioni disciplinari**

1. Per le infrazioni di cui alla lettera a) dell'art.2 si applica l'ammonizione privata o in classe, l'allontanamento dalla lezione o la sospensione dalle lezioni per un giorno.

2. Per le infrazioni di cui alla lettera b) e g) dell'art.2 si applica l'ammonizione privata o in classe o nei casi più gravi la sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.

3. Per le infrazioni di cui alle lettere c), d), e), f), h) dell'art.2 si applica la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni, con la possibilità di commutare la punizione con la riparazione del danno

Per il rifiuto di indossare la mascherina si ricorre alle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale e comunicazione alla famiglia;
- sospensione con obbligo di frequenza da TRE a CINQUE giorni e colloquio dei genitori/tutori;
- sospensione con obbligo di frequenza da QUATTRO a SETTE giorni e colloquio dei genitori/tutori;
- sospensione da OTTO a QUINDICI giorni con/senza obbligo di frequenza e colloquio dei genitori/tutori.

4. Per le infrazioni di cui alla lettera i) dell'art.2 si applica l'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata di oltre 15 giorni, commisurata alla gravità del reato, con la possibilità di commutare la punizione con la riparazione del danno o con l'esecuzione di lavori o di attività a favore della comunità scolastica.

5. Per le infrazioni di cui alla lettera l) dell'art.2, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile nella comunità durante l'anno scolastico, si applica l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

**6. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.**



7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art.4 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni**

1. L'ammonizione privata o in classe e l'allontanamento dalla lezione di cui al primo comma dell'art.3 sono inflitti dall'insegnante o, su richiesta dello stesso, dal dirigente scolastico.

2. L'ammonizione privata o in classe di cui al secondo comma dell'art.3 è irrogata dal dirigente scolastico.

3. Le sanzioni di cui al quinto e sesto comma dell'art.3 , che comportano l'allontanamento non superiore ai 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe riunito con la sola componente docenti

4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni, quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato conclusivi del corso di studi sono adottate dal consiglio d'istituto.

#### **Art.5 - Procedura di applicazione e impugnazione**

1. Ogni provvedimento disciplinare è la conseguenza dell'accertamento del fatto che costituisce infrazione.

2. Ogni provvedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti allo studente il quale ha la possibilità di giustificarsi o comunque di presentare sue osservazioni.

3. Le sanzioni irrogate da organi individuali (insegnante o dirigente scolastico), debitamente motivate, sono sempre annotate sul registro di classe , invitando lo studente ad esporre le proprie ragioni, mediante comunicazione all'interessato e alla famiglia da farsi entro giorni 3 dall'accadimento , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Le giustificazioni scritte richieste devono pervenire al dirigente scolastico entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, sottoscritte dai genitori, in caso di minori.

4. Le sanzioni o i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono sempre adottate dal Consiglio di istituto.

5. In caso di proposta di allontanamento, possono essere ascoltati in sede di Consiglio di classe, su loro richiesta, lo studente e i genitori.

6. Delle decisione (sanzioni e motivazioni delle stesse) devono essere urgentemente informati per iscritto lo studente e la famiglia anche per concordare le iniziative da adottare per il reinserimento nella comunità scolastica.

7. In casi di particolare gravità e pericolo, il dirigente scolastico può adottare i provvedimenti più opportuni in attesa di svolgere la procedura ordinaria.

8. E' sempre possibile, anche su segnalazione dello studente, cambiare, da parte del Dirigente Scolastico, la sanzione disciplinare inflitta in attività a favore dell'Istituto o Associazioni o Istituzioni esterne alla scuola.

9. Contro le sanzioni diverse da quelle di cui all'art.5 comma 3 è ammesso ricorso da parte dello studente maggiorenne o dei genitori dello studente minorenne, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

10. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del D.P.R.24 Giugno 1998, n.249 e le modifiche introdotte dal D.P.R.235/07. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni.

#### **Art.6 - Organo di garanzia interno**

Nei confronti dei provvedimenti che danno luogo a sanzioni disciplinari diverse da quelle previste per l'allontanamento dalle lezioni, è ammesso ricorso ai sensi del D.P.R. 24/98 (Statuto Studenti) all'Organo di Garanzia interno, costituito come segue:

- Dirigente scolastico(funzione di presidente)



- 2 docenti eletti dal consiglio d'istituto (1+1 supplente) prof. Aristodemo Bosco e prof. Antonio Fabozzi
- 2 studenti designati dal comitato studentesco (1+1 supplente)
- 2 genitori eletti dai rappresentanti di classe dei genitori (1+1 supplente)



Il Dirigente Scolastico designa all'interno dei membri un segretario verbalizzante. Tale organo ha validità annuale e, oltre a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, decide delle controversie interne relative all'applicazione del presente regolamento.

#### **Casi di incompatibilità**

- a) Tutti i componenti dell'Organo di garanzia interno, tranne il Dirigente Scolastico, debbono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.
- b) A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
- c) L'Organo di Garanzia interno deve essere convocato entro 5 giorni dal ricorso.
- d) Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'erogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo competente, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e riesaminare il caso.
- e) La seduta si considera valida con la presenza di almeno tre membri.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Sig. Anna Russo



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alfonsina Corvino

